



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. BUSINCO"

LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Via Businco, 31 - 08044 JERZU TEL. 0782 70255 - 71030

E-mail: NUIS006008@ISTRUZIONE.IT PEC: NUIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito istituzionale: <http://www.istitutobusinco.edu.it>

Codice Fiscale: 91005640916 – Codice IPA istsc_nuis006008 – Codice Univoco Ufficio UFQC62

Prot. e data vedasi segnatura informatica

Circolare n.15

Al personale scolastico
Alle studentesse e agli studenti
I.I.S. Businco
Tutte le sedi

Oggetto: abolizione del certificato medico per il rientro a scuola.

Con la pubblicazione sul BURAS in data 24/10/2023 della Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, si introduce un importante cambiamento che riguarda la vita scolastica.

L' Art. 39 "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico" stabilisce infatti che

"Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni (...) è prevista esclusivamente qualora: a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni. Al di fuori dei casi previsti (...) cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni."

In via ordinaria, pertanto, il certificato medico per la ripresa della frequenza scolastica in seguito ad assenza per malattia di più di cinque giorni non è più necessario. Una volta completato il decorso della malattia, la frequenza riprende semplicemente presentandosi a scuola.

Si precisa però che, ai fini della validità dell'anno scolastico, continua ad essere richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. In questi casi il certificato medico è necessario ai fini della richiesta di applicazione della deroga stessa.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Bianco
Firmato digitalmente